

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 04-06-2020

Oggetto: COVID 19 - ULTERIORE PROROGA PRESCRIZIONI APERTURA PARCHI E GIARDINI SINO AL 30-06-2020

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19;

PRESO ATTO dei vari provvedimenti succedutisi a livello nazionale e regionale;

VISTO in particolare il D.P.C.M. del 26/04/2020 che all'art. 1, lettere d) e e) prevede che: "*è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera*", inoltre "*l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse*";

RICHIAMATI l'art.1 comma 9 del D.L. n.33 del 16/05/2020 ed il relativo D.P.C.M. di attuazione, del 17/05/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020 che, al punto 5), consente la riapertura dei parchi e giardini, lasciando al Sindaco di disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.74 del 30.04.2020;

VALUTATO di procedere alla proroga di tutte le disposizioni relative alla riapertura dei parchi e dei giardini pubblici comunali adottando, contestualmente opportune misure al fine di rispettare quanto previsto dalle sopracitate disposizioni, in quanto, ferme le imprescindibili esigenze di tutela della salute, la riapertura di tali beni pubblici rappresenta sicuro strumento di benessere individuale e sociale per le comunità di riferimento;

VISTI:

- l'istruttoria in atti;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

ORDINA

fermi e impregiudicati gli ulteriori divieti e gli obblighi recati dai provvedimenti statali e regionali già emanati in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, la proroga delle disposizioni e delle prescrizioni relative all'apertura dei parchi e dei giardini pubblici comunali a far data dal 04/05/2020 e sino al 30/06/2020 e la conseguente possibilità di fruire degli stessi nel rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di assembramenti, attività ludico ricreative, pic-nic, feste e grigliate;
- chiusura e il divieto di accesso alle aree gioco bimbi;
- obbligo di distanziamento sociale (almeno un metro anche durante lo svolgimento di attività motoria);
- obbligo dell'uso della mascherina nel rispetto della normativa vigente;

DISPONE che

- a) il presente atto sia pubblicato sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- b) la cartellonistica necessaria per rendere nota al pubblico la sopraindicata regolamentazione sia posizionata in loco a cura dell'Amministrazione Comunale;
- c) gli obblighi/divieti di cui sopra siano portati a conoscenza degli utenti della strada mediante l'installazione d'idonea cartellonistica in numero e tipologia congrua alla fattispecie da collocare e rimuovere a cura e sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale;
- d) le forze di polizia ed in particolare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche ed il locale Comando dei Carabinieri verifichino il rispetto della presente ordinanza, cui il presente provvedimento viene trasmesso per il seguito di competenza;

AVVISA che

i trasgressori siano puniti a termini di Legge ed altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
04-06-2020 al 19-06-2020

Lì 04-06-2020

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO